



IL GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 6/17

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente) e cons. Roberto Bucchi (componente), riunitosi in Roma il 25 gennaio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Team Old Timer Sport ASD (licenza di scuderia n.366438 e di organizzatore n. 386198) e Tim Cross ASD (licenza di organizzatore n. 24969).

Fatto

Con atto del 4 maggio 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo i licenziati Team Old Timer Sport ASD e Tim Cross ASD: entrambi per violazione degli artt. 70 bis e 7 ter, lett. A) del R.S.N. 2014, per avere omesso di restituire la tassa di iscrizione a concorrenti iscritti alla gara Maratona Estate 2015 (Salò, 11/14 luglio 2015), annullata il giorno delle verifiche per mancanza del servizio di cronometraggio; il secondo anche per violazione dell'art. 7 ter, lett. E), R.S.N.

Intimati una prima volta per l'udienza del 28 giugno 2016, gli incolpati non sono comparsi. Il Collegio, ritenuta la necessità di acquisire elementi in ordine alla entità della esposizione debitoria degli incolpati, li ha nuovamente convocati per l'udienza del 6 settembre 2016. Alla nuova udienza, assente la Tim Cross, sono comparsi per la Team Old Timer Sport i sigg. Ferruccio Lissidini e la sig.a Sonia Mariotti, i quali, ammettendo una residua esposizione debitoria per le tasse di iscrizione da restituire ai sigg. Giulio Massara, Morcom Darren, Sergio Sisti, Remo Salvaterra, Alessandro Girardi, Alberto Zaia (*recte*: Alberto Zaglio) e Danner Mayer (*recte*: B. Dannenmaier), hanno assunto per l'incolpata l'impegno di provvedere alle restituzioni. L'udienza è stata, quindi, ulteriormente rinviata al 25 gennaio 2017.

Alla nuova udienza nessuno è comparso. La Team Old Timer Sport ha fatto pervenire documentazione relativa ai pagamenti nel frattempo effettuati e richiesta di ulteriore rinvio.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpisti e per l'applicazione: 1) alla Team Old Timer Sport della sospensione delle licenze sportive per giorni 90 e dell'ammenda in €. 4.000,00; 2) alla Tim Cross della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 e dell'ammenda in €. 2.000,00.

Motivi della decisione

Non è dato conoscere quale fatto sia addebitato all'incolpata Tim Cross a titolo di violazione dell'art. 7 ter, lett. E), R.S.N. (edizione 2014).

Sussiste la responsabilità disciplinare degli incolpati per la violazione dell'art. 70 bis e dell'art. 7 ter, lett. A), R.S.N. (edizione 2014),

Il procedimento disciplinare ha tratto origine dalla singolare vicenda del rally Maratona d'Estate, programmato per i giorni 11/14 luglio 2015. E' pacifico in atti che la Team Old Timer Sport, titolare del marchio, ne ha concesso l'organizzazione alla Tim Cross; e che questa ha dato causa all'annullamento della manifestazione per ritardo nell'adempimento degli oneri relativi alla fornitura del servizio di cronometraggio. Poiché il R.P.G. prevedeva che le domande di iscrizione fossero indirizzate e le tasse di iscrizione versate alla concedente Team Old Timer Sport l'annullamento della manifestazione rendeva la stessa Team Old Timer responsabile della restituzione agli aventi diritto, A tale restituzione la Team Old Timer ha provveduto solamente in parte e con molto ritardo, verosimilmente per difficoltà



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

economiche derivanti dalla anticipazione della provvista alla Tim Cross ai fini della organizzazione, non seguita dallo svolgimento della manifestazione.

Le somme da restituire erano esigibili sin dal giorno stesso dell'annullamento della manifestazione (11 luglio 2015); nel gennaio 2015 è pervenuta ad ACI Sport la lamentale del concorrente sig. B. Dannenmaier; ed i successivi solleciti di ACI Sport per una definizione delle pendenze in tempi ragionevoli sono risultati vani. All'udienza del 6 settembre 2016 - a più di un anno dall'insorgenza del debito di restituzione - la Team Old Timer Sport era ancora debitrice, per sua stessa ammissione, di sette soggetti; nel tempo successivo ha sanato alcune posizioni debitorie, ma risulta ancora una sua residua inadempienza.

Dal confronto tra le quietanze trasmesse dalla Team Old Timer Sport (Alessandro Girardi, Alberto Sacco, Remo Salvaterra, Alberto Zaglio) e le posizioni debitorie dalla stessa ammesse all'udienza del 6 settembre 2016 risultano, infatti, ancora scoperte le posizioni dei creditori Giulio Massara, Morcom Darren, Sergio Sisti e B. Dannenmaier. E' comunque grave che le restituzioni siano avvenute con un ritardo superiore all'anno.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare della incolpata Team Old Timer Sport per la violazione ascrittale.

Quanto alla Tim Cross, rimasta assente, va rilevato che nulla ha mai opposto alle contestazioni di grave inadempienza mosse dalla Team Old Timer Sport e dalla Procura Federale. L'annullamento della gara per suo fatto e colpa (il ritardo nel versamento di quanto dovuto per l'organizzazione del servizio di cronometraggio ne ha reso impossibile la tempestiva predisposizione) ha dato verisimilmente causa alle difficoltà economiche della concedente, che le aveva anticipato la relativa provvista; ed il carico delle restituzioni, nei rapporti interni tra le due ASD, gravava sulla TIM Cross, quanto meno nei limiti delle somme ricevute. Va, dunque, affermata la responsabilità disciplinare anche della incolpata Tim Cross per la violazione degli artt. 70 bis e 7 ter, lett. A) del R.S.N.

Il Collegio ritiene sanzione adeguata alla gravità delle violazioni in esame la sospensione delle licenze sportive pere giorni trenta con l'ammenda in €. 2.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara i licenziati Team Old Timer Sport ASD (licenza n. 366438) e Tim Cross ASD (licenza n. 24969) responsabili delle violazioni loro ascritte e li condanna alla sospensione delle licenze per giorni 30 ed all'ammenda di euro 2.000,00 ciascuno.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2017.

Il Presidente estensore  
(Franco Morozzo della Rocca)